

COVID-19 MISURE DI SICUREZZA ANTICONTAGIO PER LE STRUTTURE BALNEARI

PROTOCOLLO EDITABILE DEGLI ADEMPIMENTI





Marco Boscolo Bielo

COVID-19 – MISURE DI SICUREZZA ANTICONTAGIO PER LE STRUTTURE BALNEARI

Ed. I (05-2020)

ISBN 13 978-88-277-0167-6 EAN 9 788827 7001676

Collana COME FARE PER (23), versione eBook

Si ringrazia la Dott.ssa Camilla Boscolo Bielo (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche) per la gentile collaborazione.

© GRAFILL S.r.l. Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet http://www.grafill.it – E-Mail grafill@grafill.it











Messenger grafill.it/messenger



Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



SOMMARIO

1.	NORIV	IATIVA PER L'EMERGENZA COVID-19	p.	/
2.	DEFIN	IIZIONI NORMATIVE	"	12
	2.1.	Pulizia	"	12
	2.2.	Disinfezione	"	12
	2.3.	Disinfestazione	"	12
	2.4.	Sanificazione	"	12
3.	MODA	ALITÀ DI TRASMISSIONE DEL COVID	"	14
4.	RESIS	TENZA SULLE SUPERFICI	"	16
5.	MISUF	RE IGIENICO SANITARIE GENERALI	"	18
6.	PROD	OTTI DI UTILIZZO		
	PER LI	OPERAZIONI DI IGIENIZZAZIONE	″	20
	6.1.	Disinfettante	″	20
	6.2.	Detergente	″	21
	6.3.	Igienizzante	"	21
	6.4.	Differenze fra disinfettanti,		
		detergenti e igienizzanti	″	22
	6.5.	Presidi medico-chirurgici	″	22
	6.6.	Bioacidi	"	22
	6.7.	Etanolo	″	23
	6.8.	Clorexidina	″	23
	6.9.	Cloro	"	23
	6.10.	Perossido di idrogeno	"	24
	6.11.	Trattamenti con ozono	"	24
	6.12.	Trattamenti ad alte temperature	"	25
7.	PROC	EDURE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	"	26

4

o. IGIEINI	E DELLE MANI	ρ.	27
9. MASC	HERE DI PROTEZIONE	"	30
9.1.	Maschere UNI EN 149	"	30
9.2.	Maschere di tipo medico UNI EN 14683	"	3′
10. ĽALLE	GATO 17 DEL D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020	"	34
11. REGO	LAZIONE		
DEI RA	APPORTI CON LA CLIENTELA	"	3
11.1.	Prenotazioni e registro	"	3.
11.2.	Misura della temperatura	"	3
11.3.	Postazione di cassa	″	3
11.4.	Riorganizzazione degli spazi	″	3
11.5.	Ruolo del personale addetto	"	3
11.6.	Misure di organizzazione		
	delle distanze fra ombrelloni	"	3
11.7.	Misure di distanziamento		
	di attrezzature di servizio	″	3
11.8.	Misure di distanziamento		
	di attrezzature complementari all'ombrellone	″	3
11.9.	Divieto di attività ludiche	"	3
11.10.	Igienizzazioni	"	3
11.11.	Attività in mare aperto	"	3
	Attività sportive	"	3
12. REGO	LAZIONE		
DEI RA	APPORTI CON IL PERSONALE	"	3
12.1.	Informazione dei dipendenti	"	3
12.2.	DPI personale addetto agli allestimenti	"	3
12.3.	DPI personale amministrativo	"	3
12.4.	DPI addetti alla cassa	″	3
12.5.	Bagnini e soccorritori	″	3
12.6.	Spogliatoi e servizi igienici del personale	"	4
13. LA RIC	DRGANIZZAZIONE AZIENDALE	"	4
14. ESEMI	PIO TIPO DI CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI		
PRFVI	STI DAL DOCUMENTO TECNICO	"	4



15. LA WEBAPP INCLUSA				44		
	15.1.	Contenuti della WebApp	"	44		
	15.2.	Requisiti hardware e software	"	45		
	15.3.	Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL	"	46		
	15.4.	Assistenza tecnica (TicketSystem)	"	46		
16. NOTE SULLA PUBBLICAZIONE						
E BIBLIOGRAFICHE				47		

NORMATIVA PER L'EMERGENZA COVID-19

Gli eventi che hanno interessato il mondo tra la fine del 2019 e il 2020, fino ai nostri giorni, in relazione alla diffusione e agli effetti del virus Covid-19, hanno messo in luce una serie di criticità che probabilmente segneranno le abitudini sociali e i rapporti commerciali nel futuro¹.

Con il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020² lo stato italiano ha ufficializzato a livello nazionale ciò che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dichiarato in data 30 gennaio 2020, ovvero che l'epidemia da Covid-19 era diventata «emergenza di sanità pubblica a livello internazionale».

Il D.L. n. 6/2020 mette in atto una serie di misure atte a prevenire la diffusione «nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica».

L'11 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri emana un nuovo Decreto³ contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, nel quale le misure urgenti da adottare allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono estese sull'intero territorio nazionale. In sintesi, con questo ulteriore provvedimento, vengono sospese una serie di attività, tra le quali:

 attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità;

¹ L'acronimo Covid-19 indica: CO = corona; VI = virus; D = disease (inglese patologia); 19 = anno in cui si è manifestato.

D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19».

D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».

DEFINIZIONI NORMATIVE

Si ritiene opportuno, in via preliminare, riportare alcune definizioni caratteristiche, al fine di impostare un corretto inquadramento delle tematiche¹.

2.1. Pulizia

Sono «attività di pulizia» quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da: superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.

2.2. Disinfezione

Sono «attività di disinfezione» quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

2.3. Disinfestazione

Sono «attività di disinfestazione» quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.

2.4. Sanificazione

Sono «attività di sanificazione» quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il con-

¹ Vedasi riferimenti normativi riportati nelle note bibliografiche.



MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL COVID

I Coronavirus (CoV), sono un gruppo di virus descritti a partire dal 1930 nel pollame domestico che si sono rivelati responsabili di infezioni respiratorie e intestinali negli animali e nell'uomo.

Fino alla comparsa della sindrome respiratoria acuta grave¹, avvenuta in Cina nel 2002-2003, i CoV non erano considerati altamente patogeni per gli uomini, essendo responsabili principalmente di sindromi respiratorie lievi.

Successivamente all'epidemia di SARS, il potenziale patogeno dei CoV per l'uomo si è confermato nel 2012 con la comparsa della Sindrome Respiratoria Mediorientale (MERS-CoV), patologia respiratoria ad elevata mortalità diffusa in Medioriente. Alla fine del 2019 è emersa la fase del virus denominata SARS-CoV-2 e la corrispondente Sindrome Respiratoria Acuta, Covid-19.

La trasmissione del SARS-CoV-2, avviene prevalentemente mediante il contatto interumano tra persona e persona, attraverso l'inalazione di micro-goccioline (*droplets*), di dimensioni uguali o maggiori di 5 µm di diametro, generate dalla tosse o starnuti di un soggetto infetto. Tali *droplets* generalmente si propagano per brevi distanze, e possono direttamente raggiungere le mucose nasali od orali o le congiuntive di soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, oppure depositarsi su oggetti o superfici.

Se gli oggetti e le superfici vengono contaminati da *droplets* o direttamente da secrezioni respiratorie (saliva, secrezioni nasali, espettorato), il virus si può trasmettere indirettamente, attraverso il contatto delle mani contaminate con bocca, naso e occhi.

La trasmissione per via aerea (con *droplets* di dimensioni minori di $5~\mu m$) si può verificare negli ambienti sanitari, in relazione alla generazione di aerosol a seguito di specifiche procedure come, ad esempio, intubazione o ventilazione forzata, per le quali l'OMS raccomanda precauzioni per contenere la trasmissione aerea.

SARS-CoV = Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus.



RESISTENZA SULLE SUPERFICI

Secondo la circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 «in letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni». Si ritiene dunque possibile attribuire un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione di infezioni dovute ai suddetti virus, anche se non dimostrato.

Stanti le indicazioni contenute nel Rapporto ISS citato in nota bibliografica, i dati disponibili su SARS-CoV2 mostrano che il virus ha una diversa sopravvivenza in base alla tipologia di superfice.

In uno studio di *Chin et al.*, in condizioni controllate di laboratorio (es. umidità relativa del 65%), il virus infettante era rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su carta (da stampa e per fazzoletti), fino a un giorno su legno e tessuti, due giorni su vetro, e per periodi più lunghi (4 giorni) su superfici lisce quali acciaio e plastica, persistendo fino a 7 giorni sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche.

Risultati analoghi sono stati messi in evidenza da van Doremalen et al. che, sempre in condizioni di laboratorio, hanno evidenziato come il virus infettante fosse rilevabile fino a 4 ore su rame, 24 ore su cartone e 2-3 giorni su plastica e acciaio.

Significativamente, SARS-CoV-2 risulta efficacemente disattivato dopo 5 minuti di esposizione a comuni disinfettanti quali soluzioni a base di cloro allo 0,1%, etanolo al 70% o ad altri disinfettanti quali clorexidina 0,05% e benzalconio cloruro 0,1%.

Relativamente alle **condizioni esterne di temperatura**, SARS-CoV-2, come altri coronavirus e come gran parte dei virus, risulta stabile alle temperature di refrigerazione (+4°C), con una riduzione totale del virus infettante – in condizioni ottimali per la sua sopravvivenza come quelle sperimentali di laboratorio – pari a circa 0,7 log in 14 giorni.

MISURE IGIENICO SANITARIE GENERALI

In generale sono valide le disposizioni indicate negli Allegato 4 e 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che di seguito si riassumono.

L'Allegato 4 sono disposizioni essenzialmente generiche, mentre l'Allegato 5 è specifico per gli esercizi commerciali.

Allegato 4 Misure igienico-sanitarie

- lavarsi spesso le mani (nei locali pubblici si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani);
- 2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3) evitare abbracci e strette di mano;
- 4) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- 6) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- 7) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 9) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

PRODOTTI DI UTILIZZO PER LE OPERAZIONI DI IGIENIZZAZIONE

Di seguito viene illustrata una breve descrizione dei prodotti di utilizzo per le operazioni di igienizzazione. In generale al fine di rendere salubre un determinato ambiente è necessario anteporre la pulizia e la detersione alla disinfezione. L'obiettivo della disinfezione è quello di ridurre la carica microbica e mantenere per un certo periodo di tempo il livello di sicurezza delle superfici.

Nelle attività di balneazione le procedure possono essere direttamente eseguite da personale interno, opportunamente istruito, oppure delegato a ditte specializzate di settore.

In entrambi i casi è raccomandabile l'utilizzo di un registro delle attività svolte e, nel caso di affidamento a ditte specializzate, il rilascio di apposita certificazione che attesti le operazioni svolte con gli agenti chimici utilizzati.

6.1. Disinfettante

Sostanza o miscela di natura chimica, o processo fisico, in grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus) mediante l'inibizione o uccisione di tali microrganismi. Sono prodotti da applicare su oggetti inanimati (superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della cute dell'uomo o per l'utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, ecc.)

I disinfettanti, che quindi possiedono comprovata azione battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra attività di distruzione, eliminazioni o inattivazione di microrganismi, rientrano in distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi; e pertanto necessitano di un'autorizzazione rilasciata dalla Commissione Europea o dal Ministero della Salute, in seguito a valutazione tecnico-scientifica dei dossier da parte dell'Istituto superiore di sanità, per l'immissione in commercio.

Nella valutazione dell'efficacia dei disinfettanti viene tenuta in considerazione la resistenza intrinseca dei microrganismi, il numero di microorganismi



PROCEDURE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

Come anticipato al Capitolo 4, vi sono dati sperimentali che indicano la possibilità di sopravvivenza temporale, anche prolungata, dei virus responsabili della SARS e della MERS, sulle superfici. Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti e, pertanto, la Circolare n. 5543/2020 ne conclude che «non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV».

In linea di principio le fasi di una corretta procedura, anche in ordine cronologico, sono le seguenti:

- 1) pulizia preliminare delle superfici;
- 2) applicazione del disinfettante rispettando i tempi di contatto;
- 3) risciacquo ove formulati, superficie o destinazione dei locali lo richiedano.

Per quanto concerne i prodotti utilizzabili, oltre a quanto indicato al Capitolo 9, si riporta quanto disposto dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020. In essa si riscontra la possibilità di utilizzo di:

- ipoclorito di sodio in concentrazione variabile fra 0,1% e 0,5%;
- etanolo con concentrazioni variabili fra il 62% e il 71%;
- perossido di idrogeno in concentrazione pari a 0,5%.

Nel caso di pulizia di ambienti non sanitari, ovvero di tutti gli ambienti di comune utilizzo che non siano ospedalieri: stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19 prima di essere stati ospedalizzati vanno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

 a) completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati, b) decontaminazione mediante uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, è necessario assicurare la ventilazione degli ambienti.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90 °C e detergente.

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90 °C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa dispositivi di protezione individuale (DPI) quali:

- filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 (mascherine);
- protezione facciale;
- guanti monouso;
- camice monouso impermeabile a maniche lunghe.

Particolare attenzione deve essere fatta durante la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione), che va effettuata secondo le indicazioni delle schede di prodotto. Inoltre dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto, ovvero come materiale infetto categoria B (UNI 3291).

Negli esercizi balneari, qualora si voglia optare alla sanificazione è dunque possibile operare in conformità alle suindicate indicazioni ministeriali. Dunque si potrà optare secondo:

- a) sanificazione dei locali e/o dei vani (inclusi servizi igienici);
- b) sanificazione delle superfici di maggior utilizzo (ad esempio: maniglie, corrimano, banconi, tavoli, sedie, porte, finestre, attrezzature da lavoro e parti comuni come corrimano, pulsantiere, citofoni, telefoni, penne, ecc.).

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall'OMS sono procedure efficaci una «pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)».

Le procedure di igienizzazione possono essere direttamente eseguite da personale interno, opportunamente istruito, oppure delegato a ditte specializzate di settore.

In entrambi i casi è raccomandabile l'utilizzo di un registro delle attività svolte e, nel caso di affidamento a ditte specializzate, il rilascio di apposita certificazione che attesti le operazioni svolte con gli agenti chimici utilizzati.

IGIENE DELLE MANI

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.

Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). Misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.

In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre l'esposizione e la trasmissione del virus SARS-CoV-2, gli operatori del settore alimentare, incluso manipolazione, preparazione e somministrazione, devono lavarsi le mani con sapone monouso e asciugarle in maniera igienica (salviette monouso):

- prima di iniziare il lavoro;
- dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione;
- dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie;
- dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta alle altre persone o all'interno del gomito;
- prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo;
- dopo aver manipolato o preparato alimenti crudi;
- dopo aver toccato rifiuti;
- dopo le operazioni di pulizia;
- dopo l'uso del bagno;
- dopo aver mangiato, bevuto o fumato;
- dopo aver toccato il denaro.



MASCHERE DI PROTEZIONE

9.1. Maschere UNI EN 149

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è di fondamentale importanza e tuttavia, nel Protocollo MIT, si prende atto del fatto che nelle attuali condizioni di emergenza la loro reperibilità potrebbe risultare difficoltosa.

Un primo dispositivo di protezione individuale (DPI) efficace al contenimento del virus è costituito dalle **mascherine**. Queste dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In sintesi le tipologie di mascherine in commercio utilizzabili come dispositivi di protezione DPI sono normate dalla UNI EN 149-2009 che prevede una classificazione in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l'interno. Nella tabella 1, a titolo di esempio, si riportano le caratteristiche di penetrazione di materiale filtrante previste dalla norma europea sopra richiamata per le tipologie di classificazione.

Tabella 1 (UNI EN 149-2009)

Penetrazione del materiale filtrante

Classificazione	Penetrazione massima degli aerosol di prova		
	Prova con cloruro di sodio 95 l/min % max.	Prova con olio di paraffina 95 l/min % max.	
FFP1 FFP2 FFP3	20 6 1	20 6 1	

Sono previste tre classi di dispositivi: FFP1, FFP2 ed FFP3. La capacità protettiva è crescente al crescere dell'ultima cifra contenuta nella sigla identificativa. È evidente che la protezione offerta da un dispositivo FFP3 include la protezione offerta dal dispositivo di classe inferiori: FFP2 e FFP1, e via dicendo. Inoltre, le maschere filtranti antipolvere (denominate anche «semimaschere» nella norma UNI) possono essere classificate come utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro (monouso) o riutilizzabili (per più di un turno).

L'ALLEGATO 17 DEL D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020

Come anticipato al Capitolo 1, in data 17 maggio 2020, la Presidenza del Consiglio ha regolamentato le attività di balneazione a livello nazionale approvando un protocollo di intese con tutte le regioni¹.

In generale si possono distinguere tra stabilimenti balneari gestiti da **privati** e **spiagge libere**.

A loro volta i servizi offerti nella balneazione possono essere più o meno articolati e complessi poiché connessi ad altre attività, ad esempio: servizi di ristorazione, bar, piscine, ecc..

Il sistema dell'accoglienza disposto dal Documento si fonda su tre elementi chiave:

- a) Contingentamento degli accessi tramite sistema di prenotazione;
- b) Distanziamento interpersonale;
- c) Informazione.

Le misure sopra elencate sono evidentemente indirizzate a prevenire gli assembramenti favorendo il distanziamento sociale, misura generale trasversale a tutti i protocolli messi in atto per la riduzione di rischio contagio.

Di seguito si illustrano le misure nel dettaglio.

¹ In seguito denomineremo l'Allegato 17, per quanto riguarda la parte delle attività di balneazione, come *Documento Tecnico*, o *Documento*. In altri ambiti viene denominato *Linee Guida*.



REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA

11.1. Prenotazioni e registro

Il Documento invita a privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

11.2. Misura della temperatura

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

11.3. Postazione di cassa

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, è raccomandato favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

11.4. Riorganizzazione degli spazi

È necessario riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di **almeno 1 metro di separazione tra gli utenti**, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

11.5. Ruolo del personale addetto

Il personale addetto dello stabilimento dovrà:

a) essere formato alle specifiche disposizioni anti-Covid-19;



REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE

Per la regolamentazione dei rapporti con il personale, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 può essere utile riferimento anche quanto indicato nelle Linee Guida di INPS-INAIL del 12 maggio 2020, che di seguito riportiamo.

12.1. Informazione dei dipendenti

In considerazione della tipologia di attività che preveda la presenza di personale addetto alle cucine e di personale addetto al servizio ai tavoli, oltre a quello dedicato ad attività amministrative se presente, è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un'informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/ svestizione.

Il titolare dell'esercizio disporrà dunque vengano organizzate opportune riunioni informative per il personale, eventualmente tenendone traccia su un registro.

12.2. DPI personale addetto agli allestimenti

Il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/ecc., deve adottare:

- a) guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/ svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell'attrezzatura;
- b) corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili dei locali di apposti dispenser con soluzione idroalcolica.

LA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

L'organizzazione aziendale per ridurre il rischio di contagio da Covid-19 discende dall'ottemperanza delle disposizioni fin qui indicate, coniugata ad una attenta analisi del rischio.

In generale si può dire che le attività di balneazione sono chiamate ad una doppia azione:

- a) una relativa alle misure che intercorrono nei rapporti datore di lavoro / dipendenti che definiamo **organizzazione interna**;
- b) l'altra in funzione dei rapporti che si creano con gli ospiti che potremmo definire **organizzazione esterna**.

Nel primo caso il datore di lavoro (titolare della ditta esercente) agisce in forza del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020. Nel secondo caso agisce in ottemperanza delle misure igieniche e di comportamento disposte dalle norme per il contenimento della diffusione di Covid-19 da introdurre negli ambienti della propria attività.

Non vi è dubbio che in primo luogo, per mitigare il rischio nei confronti degli ospiti occorra preliminarmente ottemperare con efficaci misure all'organizzazione (o riorganizzazione) interna. In questo caso il titolare opera con miglior certezza e precisione in quanto l'«ambito» su cui intervenire è rappresentato da «elementi sufficientemente noti» (conoscenza dei luoghi, conoscenza del personale dipendente, conoscenza dei fornitori, conoscenza dei mezzi di lavoro, ecc.). Diverso è invece l'approccio con l'ospite, i cui comportamenti, contatti pregressi, ecc., non sono noti.

Gli elementi di mitigazione del rischio di contagio possono essere quindi ben controllati attraverso una buona organizzazione interna che ne minimizza la possibilità di una propagazione verso l'«esterno». Maggiori tutele occorrono, però, per il pericolo di contagio nel percorso inverso: dall'«esterno» all'«interno». Per questo sono necessarie misure ancora più accorte che ne riducano le possibilità. In generale, a titolo indicativo e non esaustivo, quanto fin qui esposto implica l'opportunità di valutare le seguenti misure:

ESEMPIO TIPO DI CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DOCUMENTO TECNICO

Nella **WebApp allegata** alla presente pubblicazione si riporta un documento editabile contenente una serie di verifiche che il titolare dell'esercizio balneare può eseguire per verificare l'idoneità del propri stabilimento nei confronti degli adempimenti previsti dall'attuale normativa in vigore.

Chiaramente la redazione del documento è di esclusiva competenza e responsabilità del titolare e di eventuali incaricati alla specifica valutazione delle misure. Per la natura delle molteplici variabili presenti nelle diverse attività di balneazione, esso non può essere concepito in un formato dai contenuti standard e uguali per tutte le casistiche, pertanto l'allegato è in formato compilabile con qualsiasi editor di testo (consigliato MS Word) per le necessarie specificità afferenti ai singoli casi.

LA WEBAPP INCLUSA

15.1. Contenuti della WebApp

- Protocollo degli adempimenti per gli stabilimenti balneari L'allegato
 è compilabile con qualsiasi editor di testo (consigliato MS Word)
- Cartelli del Protocollo di sicurezza e anticontagio da Covid-19
 - 1) Divieto di assembramento
 - 2) Divieto di ingresso per soggetti con temperatura > 37,5°
 - 3) Obbligatorio l'uso della mascherina
 - 4) I guanti sono complementari all'igiene delle mani
 - 5) File a distanza regolamentare
 - 6) Mantenere la distanza di sicurezza
 - 7) Ingresso in ascensore contingentato
 - 8) Sistemi di lavaggio delle mani
 - 9) Igienizza le mani prima delle lavorazioni
 - 10) Adeguate protezioni per tosse e starnuti
 - 11) Divieto di abbracci e di strette di mano
 - 12) Pulizia delle superfici comuni
 - 13) Divieto di toccare occhi naso e bocca con le mani

Speciale Coronavirus

Banca dati normativa che prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.

La normativa è consultabile attraverso un motore di ricerca e riporta:

- Provvedimenti del Governo
- Ordinanze Commissario straordinario
- Ordinanze emanate dal Dipartimento della Protezione Civile



- Decreti e Direttive ministeriali
- Ordinanze emanate dal Ministero della salute
- Circolari, Provvedimenti e Note del Ministero della salute
- Circolari Ministero dell'interno
- Protocolli e Linee guida
- Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate
- Provvedimenti ANAC
- Provvedimenti INPS
- Provvedimenti Regione Abruzzo
- Provvedimenti Regione Basilicata
- Provvedimenti Regione Calabria
- Provvedimenti Regione Campania
- Provvedimenti Regione Emilia Romagna
- Provvedimenti Regione Friuli Venezia Giulia
- Provvedimenti Regione Lazio
- Provvedimenti Regione Liguria
- Provvedimenti Regione Lombardia
- Provvedimenti Regione Marche
- Provvedimenti Regione Molise
- Provvedimenti Regione Piemonte
- Provvedimenti Regione Puglia
- Provvedimenti Regione Sardegna
- Provvedimenti Regione Siciliana
- Provvedimenti Regione Toscana
- Provvedimenti Regione Umbria
- Provvedimenti Regione Veneto
- Altri provvedimenti

15.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo
- Software per la gestione di documenti Office e PDF



15.3. Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL

WEBAPP GRAFILL è una piattaforma per l'acquisto di **eBook GRAFILL Editoria tecnica** con modalità *on demand*.

La piattaforma **WEBAPP GRAFILL** consente di acquistare ed attivare in tempo reale eBook, software e /o raccolte di documenti editabili.

Attraverso il *Tool di assistenza*, disponibile su tutti i prodotti, è possibile ottenere assistenza tecnica e supporto.

Per entrare nella piattaforma **WEBAPP GRAFILL** ed utilizzare la **WebApp** acquistata procedere come segue:

1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://webapp.grafill.it

- 2) Cliccare su [Accedi]
- 3) Inserire *Username* e *Password* dell'account **grafill.it** che hai utilizzato per l'acquisto dell'ebook
- 4) Nella sezione **LE MIE APP** cliccare sulla copertina del prodotto acquistato e procedere all'uso della WebApp

15.4. Assistenza tecnica (TicketSystem)

I prodotti **Grafill** sono coperti da assistenza tecnica gratuita per 365 giorni dall'acquisto. L'assistenza è prevista per l'installazione, l'avvio o la reinstallazione del prodotto (non è prevista assistenza per il recupero dei dati), se la configurazione hardware rispetta i requisiti richiesti.

L'assistenza TicketSystem è disponibile all'indirizzo https://www.supporto.grafill.it.

Effettuare il login al *TicketSystem* utilizzando i dati del profilo utente di www.grafill.it ed aprire un ticket seguendo le istruzioni.

La cronologia dei ticket resterà disponibile sulla schermata principale del TicketSystem.

NOTE SULLA PUBBLICAZIONE E BIBLIOGRAFICHE

La presente pubblicazione si basa su dati e documenti pubblicati dagli enti istituzionali nazionali, europei e mondiali i quali rappresentano lo stato delle conoscenze scientifiche disponibili alla data in cui l'Autore ha elaborato quest'Opera, sono dunque suscettibili degli aggiornamenti conseguenti al progresso delle conoscenze. In generale le norme di riferimento sono citate all'interno del testo.

In particolare:

- Il Capitolo 2 è tratto da dal Decreto Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 274 del 7 luglio 1997.
- I Capitoli 3, 4, sono tratti dal Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità
 n. 17/2020, aggiornato al 19 aprile 2020.
- Il Capitolo 9 è tratto da UNI EN 149-2019 e UNI EN 14683-2019
- Il Capitolo 12 è tratto dal Documento Tecnico INAIL-ISS del 12 maggio 2020.

